

**COMUNE DI
BORGHIO CHIESE**

STATUTO

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 20 giugno 2017

Sommario

Sommario	2
PREAMBOLO.....	5
TITOLO I – PRINCIPI.....	8
Articolo 1 – Identificazione del Comune	8
Articolo 2 – Principi ispiratori e obiettivi programmatici	8
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	9
Articolo 3 – Principi	9
Articolo 4 – Regolamento	10
Capo I – INIZIATIVA POPOLARE	10
Articolo 5 – Richieste di informazioni, petizioni e proposte.....	10
Capo II – CONSULTAZIONE POPOLARE	12
Articolo 6 – Forme di consultazione	12
Capo III – REFERENDUM	13
Articolo 7 – Norme generali.....	13
Articolo 8 – Casi e materie escluse dal referendum	14
Articolo 9 – Comitato dei garanti	14
Articolo 10 – Commissione neutra	15
Articolo 11 – Procedura dei referendum consultivi	15
Articolo 12 – Procedura dei referendum propositivi.....	16
Articolo 13 – Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie	17
TITOLO III – ORGANI DEL COMUNE	18
Articolo 14 – Individuazione	18
Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE	18
Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio comunale.....	18
Articolo 16 – Programma di legislatura.....	19
Articolo 17 – Funzionamento e convocazione del Consiglio comunale	19
Articolo 18 – Consigliere comunale	21
Articolo 19 – Gruppi consiliari.....	21
Articolo 20 – Consigliere incaricato dal Sindaco	22
Articolo 21 – Commissioni consiliari	22
Capo II – LA GIUNTA COMUNALE	23

Articolo 22 – Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori.....	23
Articolo 23 – Funzionamento della Giunta comunale	24
Articolo 24 – Competenze della Giunta comunale	24
Capo III – Il SINDACO	25
Articolo 25 – Attribuzioni del Sindaco	25
Articolo 26 – Mozione di sfiducia.....	26
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	26
Articolo 27 – Nomine di competenza consiliare.....	26
Articolo 28 – Altre nomine	27
Articolo 29 – Esclusione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità	27
TITOLO V – GARANZIE.....	27
Articolo 30 – Opposizioni e ricorsi	27
Articolo 31 – Difensore civico	28
TITOLO VI – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	29
Articolo 32 – Principi	29
Articolo 33 – Il Segretario comunale	29
Articolo 34 – Il Vicesegretario.....	30
Articolo 35 – Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	30
TITOLO VII – UN COMUNE TRASPARENTE.....	30
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	30
Articolo 36 – Enunciazione dei principi generali	30
Articolo 37 – Convocazioni e comunicazioni	30
Articolo 38 – Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	31
Articolo 39 – Diritto di accesso agli atti e alle informazioni	31
CAPO II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	31
Articolo 40 – Procedimento amministrativo	31
Articolo 41 – Regolamento sul procedimento.....	32
CAPO III – INTERVENTI ECONOMICI.....	32
Articolo 42 – Principi	32
TITOLO VIII – CONTABILITA', FINANZA E SERVIZI PUBBLICI	32
Articolo 43 – Principi	32
Articolo 44 – Regolamento di contabilità	33
Articolo 45 – Programmazione economico-finanziaria	33

Articolo 46 – Controllo di gestione.....	33
Articolo 47 – La gestione del patrimonio	34
TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI.....	34
Articolo 48 – Norme generali.....	34
TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	34
Articolo 49 – Modifiche statutarie	34
Articolo 50 – Disposizioni finali.....	35

PREAMBOLO

L'entità amministrativa locale denominata "ex novo" Borgo Chiese nasce il 1° gennaio 2016 dalla fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino.

Situata a ridosso dell'estremo lembo sudoccidentale del Trentino nelle Giudicarie Interiori ("intra Duronum"), nel territorio bagnato dal fiume Chiese (in latino "Clisis", idronimo di incerta origine prelatina, forse celtica), confina a nord con i Comuni di Valdaone, Castel Condino e Pieve di Bono-Prezzo, a est con Ledro, a sud con Storo e ad ovest con Bagolino e Breno, entrambi appartenenti alla Provincia di Brescia in Lombardia.

L'esistenza dei tre villaggi ("vici") di Brione, Cimego e Condino è fatta risalire fin dall'età preromana, almeno come sporadici insediamenti.

La conquista romana con la spedizione di Quinto Marcio Re contro gli Stoeni (118 a. C.) li introduce nell'alveo della latinità.

Dal distretto di epoca romana, il "pagus", al quale appartenevano i "vici", hanno origine le Pievi (dal latino "plebs", popolo; esistenti certamente fin dal VI-VII sec.), importanti strutture giuridico-amministrative dai connotati religiosi. In Val del Chiese si hanno la Pieve di Santa Giustina (o Bono) e la Pieve di Condino. A quest'ultima erano stati aggregati i territori delle Comunità che vanno da Castel Condino fino a Bagolino (che si staccherà nel 1785) e Valvestino.

La diffusione nelle nostre valli del cristianesimo, attribuibile al Vescovo di Tridentum (Trento), ha probabilmente contribuito a spostare la dipendenza dei "pagi clisenses" (distretti del Chiese, poi Pievi) dal Municipium di Brixia (Brescia) cui erano sottomessi in epoca romana, al Municipium di Tridentum, poi divenuto Principato Vescovile.

Alla storia e alle trasformazioni politico amministrative del Principato tridentino le Comunità della Pieve di Condino rimarranno indissolubilmente unite fino ai giorni nostri.

Nell'epoca medievale esso è stato il tutore, qualche volta discusso e contestato, dei diritti delle autonomie locali delle singole Comunità, sanciti negli "Statuti" comunali, detti anche "Carte di regola" (quelli di Condino del 1324, e quelli di Cimego del secolo XV, sono peraltro andati perduti; mentre Brione rimane associato a Condino fino al 1669, allorché si costituisce come Comunità autonoma).

Le grandi svolte epocali avvengono all'inizio dei due secoli scorsi: la soppressione del Principato vescovile nel 1803 (una legge del 1805 abolisce gli antichi Statuti comunali definendoli "illecite combriccole di popolo") che avrà come conseguenza l'inserimento del Trentino come provincia della Contea del Tirolo nell'Impero asburgico e, a seguito del primo conflitto mondiale, l'annessione del Trentino al Regno d'Italia (4 novembre 1918).

La drammatica esperienza bellica spaccò tre volte le nostre comunità. Gli uomini atti alle armi vennero arruolati nell'Imperial Regio esercito austriaco e inviati sul fronte russo e la popolazione residente "sfrattata" dai propri paesi, con i Cimeghesi trasferiti dall'amministrazione austriaca in Rendena e i Condinesi e i Brionesi tradotti esuli in Piemonte dal Comando militare italiano. Tutti coloro che potranno

tornare troveranno case saccheggiate, averi e bestiame svaniti, paesi distrutti. Nel 1928 il regime fascista imporrà la costituzione del Comune unico di Condino con Brione, Cimego e Castel Condino. Sarà l'avvento della Repubblica, nel 1946, a favorire il ritorno allo "status quo ante".

Con il 2016 parte di quell'antica unità pievana sembra quasi volersi ricomporre grazie anche al riaffermarsi di quei valori di solidarietà e di integrazione sociale che ne hanno costituito l'essenza nei secoli e che ne hanno caratterizzato l'esistenza più florida possibile.

Quale allora il futuro di Borgo Chiese? Che visione delle comunità di Brione, Cimego e Condino, riunite nel nuovo ente, è possibile delineare?

L'auspicio è che le comunità divengano sempre più unite, pur nel rispetto delle proprie specificità, siano sostenute nelle opportunità che ognuna di esse può offrire e vengano accompagnate in tutte le possibili iniziative di sviluppo locale.

Ciò può verificarsi in particolare attraverso la diffusione al loro interno di un deciso senso di appartenenza al territorio, inteso non solo come realtà comunale, ma anche come Valle del Chiese, Giudicarie e Trentino; un senso di appartenenza capace di aprirsi al dialogo, alla collaborazione e che porti a vivere responsabilmente da cittadini del mondo.

Dopo anni di crescita economica e sociale, occorre ancora porre con notevole forza il tema della difesa e della valorizzazione dell'ambiente nella sua interezza.

In questa prospettiva, è compito del Comune promuovere, tra i cittadini e anche tra gli ospiti, la conoscenza del patrimonio naturale e una maggiore consapevolezza della sua importanza per la qualità della vita.

Andranno quindi ancor più favorite azioni volte alla tutela e messa in sicurezza del territorio e dei corsi d'acqua, al loro recupero e utilizzo, al risparmio energetico e all'impiego di energie rinnovabili; mantenere un territorio bello e curato, anche dal punto di vista edilizio, permette di supportare le imprese agro-silvo-pastorali che da esso traggono sostentamento e favorisce la frequentazione della comunità da parte di turisti alla ricerca di sintonia con l'ambiente naturale.

Per dare sviluppo al turismo locale, il Comune dovrà riservare particolare attenzione all'integrazione dei percorsi naturalistici e rurali con quelli storici, sportivi, enogastronomici e con gli itinerari dell'arte civile e religiosa presenti sul territorio.

Azioni di supporto, coordinamento e integrazione dovranno essere intraprese per il sostegno anche dell'altra dorsale dell'economia locale, costituita dalle imprese artigiane che operano nei settori tipici; oltre alla cura del patrimonio boschivo, è opportuno che il Comune, anche in collaborazione con le altre istituzioni della valle, si impegni in azioni di valorizzazione del legno locale in filiera corta, volte a sostenere possibilmente il suo utilizzo nell'edilizia pubblica e privata.

Il Comune dovrà altresì comprendere e sostenere le esigenze degli operatori del settore industriale.

Lo sviluppo locale deve essere inoltre integrato da un buon sistema di viabilità di valle e di montagna e da un'accessibilità online che permetta di connettersi sia ai territori limitrofi, sia agli ambienti più remoti.

Ricerca e sostenere la cultura è indispensabile se si vogliono avere i mezzi per confrontarsi con un mondo ormai globalizzato; è quindi importante dare impulso

alla formazione permanente, comprendente anche lo studio delle lingue straniere, soprattutto per quanto riguarda il mondo giovanile e imprenditoriale.

Tutto ciò senza dimenticare che occorre sempre avere coscienza del passato e delle tradizioni che hanno dato una precisa identità alle singole comunità, un passato fatto di valori come la famiglia, il lavoro e la solidarietà tra le persone.

Occorre infine ricordare che nella ricerca di un possibile sviluppo è il capitale umano che fa la differenza; sono quindi indispensabili un clima sociale caratterizzato da relazioni interpersonali di buona qualità e dialogo continuo tra l'amministrazione, i cittadini, le varie rappresentanze civili, gli operatori economici.

Le nostre comunità sono ricche di associazioni che favoriscono i rapporti interpersonali e facilitano la crescita umana; fondamentale quindi che queste siano sorrette nelle loro esigenze e stimolate sempre più a operare in sintonia tra loro.

Il futuro del Comune appartiene ad ognuno e tutti assieme; ogni cittadino deve parteciparvi per la propria parte; come ebbe a dire don Lorenzo Guetti: "Più siamo in numero concordi nel procurare un bene, più riesce facile il conseguirlo" (in Almanacco Agrario, 1891).

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 – Identificazione del Comune

1. Il Comune di Borgo Chiese nasce dalla fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino ai sensi della legge regionale del 24 luglio 2015, n. 9; è ente autonomo entro il territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e della Repubblica italiana.
2. Il territorio del Comune di Borgo Chiese è costituito dai territori dei Comuni di origine, è articolato nelle frazioni di Brione, Cimego, Condino e confina con i territori dei Comuni di Castel Condino, Ledro, Pieve di Bono-Prezzo, Storo, Valdaone, Bagolino, Breno.
3. La sede legale del Comune di Borgo Chiese è situata nell'abitato di Condino, che costituisce il capoluogo.
4. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi anche al di fuori della sede legale; gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.
5. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza; l'uso civico è parte integrante dei diritti dei censiti delle frazioni.
6. La Santa Patrona del Comune di Borgo Chiese è Santa Maria Assunta; la festa patronale si celebra il giorno 15 del mese di agosto.

Articolo 2 – Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune di Borgo Chiese è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne tutela i diritti e ne promuove lo sviluppo; ispira la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica italiana e agisce nel rispetto dei diritti umani, dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
2. Favorisce e sostiene il progressivo rafforzamento, nella popolazione, del sentimento di appartenenza a un'unica comunità.
3. Tutela i diritti inviolabili della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali, promuovendo la parità uomo-donna, le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato; fornisce un adeguato supporto ai soggetti che promuovono l'aggregazione sociale.
4. Opera per la tutela del diritto al lavoro, alla salute, allo studio, alla cultura; favorisce le attività educative, formative, sportive, ricreative e promozionali; attua la più ampia collaborazione fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali, nel rispetto delle relative autonomie.
5. Promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità; riconosce il valore della famiglia nelle sue diverse espressioni, della maternità e della paternità; orienta la propria azione allo sviluppo e alla crescita equilibrata dei minori,

- favorendone l'educazione, la socializzazione, adoperandosi contro ogni forma di violenza e facendosi promotore di politiche orientate verso questa fascia di età; concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato al principio della libertà di educazione.
6. Valorizza il ruolo degli anziani, promuove e/o sostiene politiche orientate verso la terza età, in particolare progetti e occasioni d'incontro e di partecipazione che la riguardano.
 7. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni; favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
 8. Contribuisce al recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali; valorizza il proprio patrimonio storico, culturale e artistico quale risorsa essenziale, adottando, con l'eventuale coinvolgimento di gruppi e associazioni interessate, forme idonee per assicurarne il godimento da parte della popolazione.
 9. Concorre a salvaguardare e migliorare l'ambiente e il territorio allo scopo di preservarli per le generazioni future, garantendone la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione delle risorse naturali; si impegna per la valorizzazione e la ristrutturazione dei centri storici e per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
 10. Attiva forme di collaborazione, scambi e gemellaggi al fine di creare o rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere.
 11. L'organizzazione del Comune ha quale obiettivo ultimo il soddisfacimento delle esigenze della comunità locale; in quest'ottica, il Comune garantisce e rende effettivo il diritto dei cittadini, singoli e associati, alla partecipazione politica e amministrativa, organizza i servizi e gli uffici in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione da parte di tutta la popolazione, favorisce il progressivo utilizzo e la diffusione di strumenti informatici quale canale di comunicazione con la cittadinanza, salvaguardando comunque il diritto di tutti all'accesso fisico agli uffici.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Articolo 3 – Principi

1. Il Comune ispira la propria attività ai principi della programmazione, della partecipazione e della trasparenza amministrativa. In tale ottica, valorizza gli strumenti di partecipazione, che individuano nel cittadino, singolo o associato, un soggetto protagonista della vita democratica a livello comunale, secondo il principio di sussidiarietà; riconosce e promuove il diritto di costui a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo dell'attività amministrativa comunale in conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Il Comune intende favorire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza nella vita amministrativa attraverso:
 - la riduzione del divario digitale, vale a dire quello esistente tra chi ha

accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso in modo parziale o totale, proponendo modalità dirette ad assicurare la partecipazione alle informazioni sia attraverso strumenti di natura informatica e tecnologica, sia attraverso l'avvicinamento graduale della popolazione a tali strumenti;

- l'utilizzo del metodo partecipativo per ottenere una maggior efficacia dell'azione amministrativa, soprattutto nei settori di maggiore criticità, quali quelli dove è necessaria la conciliazione di interessi in potenziale o effettivo conflitto;
- la possibilità per i cittadini, singoli e associati, di dialogare costantemente, anche con l'uso degli strumenti telematici, con l'amministrazione comunale, rappresentando esigenze oppure formulando proposte tali da contribuire al miglioramento del benessere della comunità;
- l'avvicinamento dei giovani all'attività istituzionale;
- il superamento di quei fattori che contribuiscono ad accentuare il distacco dei cittadini rispetto alle istituzioni;
- la valorizzazione del ruolo delle libere associazioni in genere, in particolare di quelle culturali, ricreative, sportive, del volontariato e dell'assistenza, di quelle rappresentative degli invalidi e delle persone con disabilità, nonché delle cooperative sociali.

Articolo 4 – Regolamento

1. Il Consiglio comunale approva un regolamento per definire, nel rispetto di quanto previsto e salvo quanto già disciplinato dai successivi articoli, le modalità di attivazione degli strumenti di partecipazione e per disciplinarne il funzionamento.

Capo I – INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 5 – Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, con la quale i soggetti di cui al comma 1, singoli o associati, rappresentano la volontà di acquisire informazioni in possesso dell'Amministrazione; alla richiesta di informazioni il Sindaco risponde in forma scritta entro quaranta giorni dalla data di presentazione;
 - b) petizione: la richiesta scritta inoltrata, anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti

informatici, da almeno cento soggetti di cui al comma 1 ovvero da una o più associazioni che abbiano complessivamente almeno cento iscritti che siano residenti nel Comune, diretta a porre all'attenzione dell'Amministrazione questioni di interesse generale; sulla stessa si pronunciano, in base alle rispettive competenze, il Consiglio comunale o la Giunta entro novanta giorni;

- c) proposta: la richiesta scritta inoltrata, anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno duecento soggetti di cui al comma 1 ovvero da una o più associazioni che abbiano complessivamente almeno duecento iscritti che siano residenti nel Comune, avente ad oggetto una proposta di deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta comunale; tale proposta non può riguardare temi per i quali non è ammessa la consultazione referendaria in base alla legge e al presente Statuto; la proposta è presentata al Sindaco, che la sottopone all'organo competente entro centoventi giorni.
3. I termini indicati nel comma precedente sono interrotti se vi è la necessità di richiedere spiegazioni o elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni ovvero al soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta. Il mancato riscontro alla richiesta di spiegazioni o elementi conoscitivi comporta l'inammissibilità dell'istanza di informazioni, della petizione e della proposta.
 4. I soggetti che compaiono quali sottoscrittori delle richieste di informazioni, delle petizioni e delle proposte devono essere sempre identificati attraverso le generalità complete; deve inoltre essere reso disponibile un unico indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, al quale l'Amministrazione si riferirà per qualunque comunicazione in ordine allo stato e all'esito delle richieste, petizioni o proposte pervenute.
 5. Qualora le petizioni o le proposte riguardino questioni che coinvolgono esclusivamente la popolazione di una o più frazioni, il numero delle sottoscrizioni richieste ai fini della loro ammissibilità è pari al trenta per cento del numero dei soggetti di cui al comma 1 della/e frazione/i interessata/e.
 6. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma di articolato o schema di delibera e sono accompagnate da una relazione illustrativa; sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottate, del fatto è data comunicazione motivata al proponente.
 7. Il Comune può inoltre avvalersi di autorità, organi o altri strumenti di valorizzazione della partecipazione popolare previsti dalla normativa provinciale; modalità e termini per l'avvalimento sono disciplinati nel regolamento di cui al precedente articolo.

Capo II – CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 6 – Forme di consultazione

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sostenendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione, ove possibile, impegna il Comune, a mezzo dell'organo competente, a valutare le indicazioni espresse.
2. Costituiscono strumenti di consultazione:
 - a) l'assemblea popolare: quando ne ravvisa l'opportunità, il Sindaco invita la cittadinanza a partecipare a un'assemblea aperta nel corso della quale vengono proposti all'esame della popolazione temi specifici di interesse generale; può inoltre convocare la cittadinanza per illustrare il programma di legislatura e/o il suo stato di attuazione; l'assemblea è inoltre convocata dal Sindaco allorché ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione dello specifico argomento di interesse generale da trattare, da almeno duecentocinquanta cittadini con più di sedici anni di età ovvero da una o più associazioni che abbiano complessivamente almeno duecentocinquanta iscritti che siano residenti nel Comune;
 - b) le indagini statistiche: queste sono effettuate previa formulazione, da parte della Giunta comunale, di un questionario finalizzato a sondare l'orientamento della popolazione su temi aventi rilevanza per l'intera comunità; tali indagini possono essere effettuate anche con procedura telematica; le indagini non possono riguardare materie escluse dai quesiti referendari in base al presente Statuto.
 - c) la consultazione on-line: è decisa, su proposta del Sindaco, dalla Giunta comunale indicando l'oggetto della consultazione, che può essere costituito da un quesito o da una tematica o problematica di rilevanza comunale rispetto alla quale è consentito a qualsiasi cittadino residente con più di sedici anni di esprimere un giudizio, un punto di vista o un'opinione; la Giunta stessa incarica un moderatore di vigilare sulla corretta applicazione della procedura, al fine di garantire l'anonimato da parte di coloro che lo richiedono e verificare che i contributi pubblicati siano privi di frasi non pertinenti, sconvenienti o offensive; la consultazione è preceduta, con congruo anticipo, da un avviso pubblico sul sito del Comune e ha la durata stabilita dalla Giunta; al termine della consultazione il moderatore redige un documento conclusivo che riassume le principali posizioni e sensibilità emerse, senza esprimere giudizi, rimettendo l'esito alla Giunta comunale per le conseguenti valutazioni; la consultazione non può avere ad oggetto materie sottratte ai referendum ai sensi del presente Statuto;
 - d) il Consiglio delle donne: è composto dalle consigliere elette e dalle componenti delle consulte permanenti; promuove il ruolo della donna

nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi; può proporre azioni tendenti a rimuovere discriminazioni ovvero difficoltà di conciliazione dei tempi che ostacolano la partecipazione delle donne alla vita politica, amministrativa, economica e sociale in ambito comunale;

- e) le Consulte permanenti che il Consiglio comunale può istituire, definendone la composizione, quale mezzo per raccogliere le posizioni e i contributi propositivi dei giovani, degli anziani, delle libere associazioni, delle organizzazioni del volontariato, del mondo cooperativo, delle categorie economiche e professionali.

Capo III – REFERENDUM

Articolo 7 – Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum popolare quale strumento di partecipazione diretto a conoscere l'orientamento della popolazione su quesiti formulati in modo omogeneo, chiaro e univoco per consentire la più ampia comprensione da parte dell'elettore ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che ai quesiti si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune e gli iscritti all'A.I.R.E..
3. Il referendum è definito:
 - a) *consultivo* quando è promosso dal Comune previa deliberazione del Consiglio comunale;
 - b) *propositivo* quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate; se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei garanti;
 - c) *confermativo* quando ha per oggetto le modifiche dello Statuto comunale.
4. L'indizione del referendum consultivo è approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. I referendum propositivi sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al dieci per cento del totale degli elettori del Comune.
6. I referendum consultivi e propositivi sono validi se partecipa un numero di aventi diritto al voto non inferiore al trenta per cento.
7. Il quesito referendario s'intende approvato se a favore dello stesso si esprime favorevolmente almeno la metà più uno dei voti validi.
8. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai due commi precedenti si considerano gli elettori residenti, con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E..
9. Le norme del presente Statuto non si applicano ai referendum indetti per la

modifica della circoscrizione del territorio comunale, che sono regolati dalle speciali disposizioni della legislazione regionale.

Articolo 8 – Casi e materie escluse dal referendum

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, salve specifiche disposizioni di legge.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti d'interesse generale a livello del Comune. Esso, in ogni caso, può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non può riguardare atti di gestione ancorché affidati a organi di governo.
4. Inoltre, il referendum non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria ovvero siano state dichiarate inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi a elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali e alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
 - h) alle forme collaborative intercomunali già avviate;
 - i) alle deliberazioni e ai provvedimenti con i quali sono state assunte posizioni definitive da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla proprie scelte, allorché tali atti siano stati assunti a seguito di specifiche procedure che abbiano previsto la consultazione della popolazione sulla base di norme che prevedano la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati quali: l'approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti attuativi e loro variazioni, la valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale, le approvazioni di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e correlata dichiarazione di pubblica utilità e simili.

Articolo 9 – Comitato dei garanti

1. Ad inizio legislatura, entro novanta giorni dalla convalida degli eletti, il Consiglio comunale nomina un Comitato dei garanti composto da tre membri scegliendoli tra persone esperte, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, che possano assicurare neutralità e indipendenza di giudizio. Possono essere nominate anche persone non

residenti nel Comune. In caso di dimissioni o impedimento, il Consiglio integra la composizione del Comitato con un esperto nell'area del membro dimissionario. Il Consiglio comunale può decidere di avvalersi, previa convenzione, del Comitato nominato da altro ente oppure messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini.

2. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum propositivi e confermativi. Esso si pronuncia anche sui referendum consultivi se ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati.

Articolo 10 – Commissione neutra

1. Per ciascuna consultazione referendaria, e comunque dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito referendario da parte del Comitato dei garanti, è istituita una Commissione neutra formata da tre componenti, di cui il Presidente scelto dalla Giunta comunale, tra giornalisti o pubblicitari iscritti al relativo albo professionale, un membro designato dal gruppo di maggioranza e uno dal/i gruppo/i di minoranza; in caso di referendum propositivo la Commissione viene integrata da un componente indicato dal comitato promotore.
2. Il Presidente della Commissione neutra, al fine di predisporre il materiale informativo relativo ai quesiti referendari con le più ampie garanzie di imparzialità, pubblica un avviso all'albo telematico con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto che abbia i requisiti per partecipare alla consultazione, di osservazioni in relazione ai quesiti referendari. La raccolta e la pubblicazione di tali contributi può essere effettuata anche avvalendosi di strumenti informatici.
3. La Commissione neutra redige una relazione che dia conto degli orientamenti espressi, delle relative motivazioni, nonché delle spiegazioni offerte dal comitato promotore e dai rappresentanti di minoranza e maggioranza consiliare. Tale relazione, anche a fini di sinteticità, chiarezza e comprensibilità espositiva, è redatta in forma schematica o per punti; resta salva la possibilità di pubblicare, anche on-line, ulteriori contributi sul tema oggetto di referendum.
4. I contenuti della relazione sono insindacabili.

Articolo 11 – Procedura dei referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro tre mesi dalla deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato il quesito referendario e si svolge entro i successivi trenta giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.
2. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori del materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con l'indicazione della data del

- referendum.
3. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da consiglieri ovvero istanze e petizioni, si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 12 – Procedura dei referendum propositivi

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno venti soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al Sindaco e da questi immediatamente trasmesso al Comitato dei garanti. Dell'avvenuto deposito, inoltre, è data notizia all'albo telematico del Comune.
2. Il quesito proposto viene valutato, entro trenta giorni, dal Comitato dei garanti che ne esamina l'ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione.
3. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità.
4. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia al comitato promotore assegnando un termine per l'eventuale replica.
5. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a trenta giorni. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore, il Comitato dei garanti assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.
6. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all'albo telematico.
7. Successivamente alla pubblicazione, all'albo telematico, della decisione favorevole del Comitato dei garanti in ordine all'ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni, da effettuarsi mediante l'apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più moduli di raccolta delle stesse previamente vidimati dall'amministrazione comunale e riportanti chiaramente il quesito referendario, vanno raccolte entro centottanta giorni.
8. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il quesito inammissibile.
9. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il relativo verbale che attesta l'avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, il quale provvede a indire il referendum.

10. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi tre mesi e si svolge entro i successivi trenta giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.
11. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria.
12. Ciascun avente diritto riceve il materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con l'indicazione della data e luogo di svolgimento del referendum.
13. Il risultato è approvato in via definitiva, sulla base dei verbali delle operazioni di voto, dal Comitato dei garanti, che trasmette immediatamente tale decisione al Sindaco per gli adempimenti di competenza.
14. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al competente organo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa; l'organo deliberante è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione.

Articolo 13 – Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale.
2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto e dal regolamento per i referendum propositivi.
3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo Statuto a normative sopravvenute per le quali le norme stesse abbiano imposto un termine entro il quale provvedere.
4. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate definitivamente dal Consiglio comunale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Non è ammesso il referendum parziale, avente ad oggetto singole parti delle modificazioni statutarie.
5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sottoscritta da almeno il dieci per cento degli elettori aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale.
6. La presentazione, assunta al protocollo del Comune nel termine stabilito dalla legge regionale, del quesito referendario produce immediato e automatico effetto sospensivo dell'entrata in vigore della deliberazione sulle modifiche statutarie. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del quesito, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite il Bollettino ufficiale della Regione.

7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.
8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata sia all'albo che sul Bollettino ufficiale della Regione.
9. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

TITOLO III – ORGANI DEL COMUNE

Articolo 14 – Individuazione

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale svolge le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune in base all'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige o, comunque, assegnate in base alla legge e al presente Statuto.
2. Oltre che esercitare le funzioni di cui al comma precedente e deliberare sulle materie di sua competenza ai sensi delle vigenti disposizioni, il Consiglio comunale:
 - a) vota risoluzioni, mozioni e ordini del giorno volti a esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale;
 - b) conferisce la cittadinanza onoraria o altre forme di riconoscimento a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Borgo Chiese o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - c) riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio nei casi contemplati dall'ordinamento;
 - d) approva i documenti preliminari di progettazione, gli studi di fattibilità e i progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro cinquecentomila al netto degli oneri fiscali e, in assenza di documenti preliminari di progettazione, di studi di fattibilità e di progettazione preliminare,

- i progetti definitivi di importo superiore a tale importo;
- e) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito nella precedente lettera qualora il consiglio non si sia precedentemente pronunciato in sede di approvazione del documento preliminare di progettazione, dello studio di fattibilità, del progetto preliminare o definitivo;
- f) si esprime in ordine alla denominazione di vie e piazze.
3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nel rispetto della legge e del presente Statuto.
 4. Il Consiglio comunale è titolare della potestà regolamentare del Comune riconosciuta dall'ordinamento regionale, che ne stabilisce anche le relative forme di pubblicità e decorrenza agli effetti legali.
 5. Il Consiglio comunale disciplina con regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge e per quanto non previsto dal presente Statuto, le proprie regole di funzionamento.

Articolo 16 – Programma di legislatura

1. Entro sessanta giorni dalla data in cui è stata effettuata la convalida dei consiglieri eletti, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio il programma di legislatura, vale a dire il documento che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Sindaco, a metà legislatura e nella seduta in cui il rendiconto viene sottoposto al Consiglio per l'approvazione, presenta al Consiglio una relazione da lui sottoscritta sull'attuazione del programma di legislatura.
3. In ogni momento il Sindaco può apportare integrazioni, modifiche o soppressioni al programma di legislatura; in tal caso, esse sono presentate al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 17 – Funzionamento e convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, sostituito, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco; in caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, la presidenza della seduta è attribuita al Consigliere più anziano di età che sia presente in aula.
2. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, lo rappresenta e ne coordina i lavori, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali, cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria.
3. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco (dal Vicesindaco, nel caso di assenza o impedimento del Sindaco). La convocazione contiene l'ordine del giorno delle materie da trattare, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e

- dell'ora dell'adunanza in prima convocazione e, ove il Sindaco lo ritenga opportuno, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in seconda convocazione.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto; è convocato in seduta straordinaria quando vi è richiesta formulata ai sensi del comma 9 dell'articolo 12 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e successive modificazioni).
 5. La convocazione è di norma effettuata con l'utilizzo di strumenti informatici – PEC, e-mail o altro mezzo analogo secondo quanto specificatamente indicato dal Consigliere comunale in dichiarazione scritta indirizzata al Sindaco – almeno cinque giorni liberi prima della seduta. Il Consigliere impossibilitato a ricevere la convocazione a mezzo di detti strumenti chiede al Sindaco che il recapito della convocazione abbia luogo con altro mezzo idoneo. La documentazione relativa alle materie da trattare è posta a disposizione dei Consiglieri presso gli uffici comunali ovvero in apposita area riservata del sito del Comune.
 6. Il Consiglio comunale può essere convocato in via d'urgenza quando ciò sia reso necessario per deliberare su questioni rilevanti e indilazionabili, con almeno ventiquattro ore di preavviso rispetto all'ora fissata per l'adunanza e con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
 7. L'ordine del giorno del Consiglio può essere integrato in via d'urgenza con comunicazione inoltrata ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
 8. La convocazione del Consiglio comunale è resa nota alla cittadinanza a mezzo di pubblicazione all'albo telematico e sul sito del Comune.
 9. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente, le sedute del Consiglio comunale sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati quando si tratta di prima convocazione e con la presenza di almeno sette Consiglieri nel caso di seconda convocazione.
 10. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio comunale se non risulta approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo il caso in cui la legge o lo Statuto prescrivano un diverso quorum.
 11. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario comunale, sostituito, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vicesegretario comunale.
 12. Le decisioni del Consiglio assumono la forma di verbale di deliberazione; sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale ovvero dal Vicesegretario nel caso di sua partecipazione alla seduta in luogo del Segretario.
 13. In apertura di seduta il Consiglio comunale nomina due scrutatori incaricati di assistere il Sindaco nelle operazioni di votazione sulle deliberazioni.
 14. Il Segretario comunale redige il verbale relativo alla seduta, di norma entro quaranta giorni, apponendovi la propria firma assieme al Sindaco; il verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile e in apertura della stessa, dopo essere stato inviato o comunque messo a disposizione dei Consiglieri ovvero dopo la sua lettura da parte del Sindaco nella seduta

- stessa.
15. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui, per legge o regolamento, deve essere garantita la riservatezza; le sedute possono essere divulgate attraverso strumenti radiotelevisivi o informatici.
 16. La prima seduta il Consiglio comunale è convocata e presieduta secondo le disposizioni dell'ordinamento regionale; in tale seduta il Consiglio comunale tratta unicamente degli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri comunali e alla comunicazione del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Articolo 18 – Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. La surrogazione del Consigliere è adottata nella prima seduta utile a termini di legge e prima di deliberare su qualunque altro oggetto; il Consigliere subentrante per surrogazione è convocato alla seduta, ha diritto di prendere visione della documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno da trattare nel corso della seduta e partecipa alla discussione e votazione successivamente all'adozione della deliberazione di surrogazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale secondo le forme e modalità previste dalla legge; gli effetti derivanti dalla presentazione contestuale o plurima delle dimissioni di più di un Consigliere sono stabiliti dalla legge.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il Consigliere è dichiarato decaduto, il Consiglio comunale procede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a quattro sedute consecutive, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni da lui addotte.
6. Il Consigliere comunale deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.
7. Al Consigliere spetta, per la partecipazione effettiva alle sedute del Consiglio comunale, la corresponsione del gettone di presenza nella misura fissata dall'ordinamento regionale.

Articolo 19 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Il nominativo del capogruppo viene comunicato al Sindaco quale Presidente

- del Consiglio con dichiarazione resa direttamente in aula o per iscritto anche con l'utilizzo di strumenti informatici.
3. In concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo, le deliberazioni della Giunta comunale sono comunicate ai capigruppo consiliari; l'invio può essere effettuato anche via e-mail o con altro mezzo analogo.

Articolo 20 – Consigliere incaricato dal Sindaco

1. Il Sindaco può affidare a singoli Consiglieri comunali, senza alcun onere per l'amministrazione, specifici incarichi per lo svolgimento di compiti in determinate materie o settori oppure inerenti a specifiche attività, per un periodo definito ovvero per la durata dell'intero mandato, riservandosi comunque la facoltà di impartire direttive; l'incarico può riguardare anche materie già di competenza di singoli Assessori, nel qual caso il ruolo dell'incaricato è di natura prevalentemente ausiliaria. Può altresì affidare a singoli Consiglieri, che provengano, per residenza o altro stabile legame, dalle frazioni, l'incarico di assicurare il collegamento tra le rispettive comunità e l'Amministrazione comunale. In ogni caso, la nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere incaricato si rapporta costantemente con il Sindaco e può essere invitato dallo stesso Sindaco a intervenire alle riunioni della Giunta o del Consiglio comunale al fine di discutere temi attinenti al suo incarico o riferire sul suo operato.

Articolo 21 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, al suo interno, Commissioni consiliari permanenti competenti per materia o per settori organici di materie ovvero Commissioni consiliari speciali per l'esame di specifiche questioni.
2. Composizione, competenze e durata di ciascuna Commissione sono definite dalla deliberazione consiliare di costituzione; ai componenti spetta, per la partecipazione alle sedute, esclusivamente la corresponsione di un gettone nella misura stabilita nella deliberazione istitutiva secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
3. Nelle Commissioni consiliari è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
4. Il regolamento interno del Consiglio disciplina ogni altro aspetto relativo al funzionamento delle Commissioni.
5. La Giunta comunale può istituire, senza oneri per l'amministrazione, Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
6. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune scadono, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, alla data di proclamazione

degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

Capo II – LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 22 – Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo previsto dalla vigente normativa regionale; l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di Assessori previsto dalla norma regionale; le indennità mensili dei singoli Assessori sono ridotte in misura proporzionale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vicesindaco.
2. Gli Assessori, tra i quali uno con funzioni di Vicesindaco, sono nominati, con proprio decreto, dal Sindaco, che definisce le competenze di ciascuno; dell'intervenuta nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
3. Entro il limite previsto dalle vigenti disposizioni regionali, il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e Assessore; tali Assessori esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori; fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, detti Assessori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, potendo intervenire sulle questioni che rientrano nelle loro competenze.
4. Nella scelta degli Assessori il Sindaco è tenuto ad assicurare la presenza in Giunta di entrambi i generi secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare, nel corso del mandato, uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella seduta successiva; ha inoltre la possibilità di ridefinire le competenze di ciascun Assessore. La revoca produce effetto nel momento in cui essa è comunicata all'Assessore revocato. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre trenta giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione del/degli Assessore/i revocato/i e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
6. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono irrevocabili e immediatamente efficaci; in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione entro trenta giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

Articolo 23 – Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco via pec, e-mail ovvero con altro strumento o modalità concordata; può riunirsi, senza necessità di convocazione, anche per giorni e orari prefissati della settimana o con altra periodicità prestabilita.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni e opera collegialmente.
4. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, la Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti dei presenti.
5. Le deliberazioni vengono assunte con votazione palese, salvo che non sia previsto diversamente dalla disciplina vigente o dallo Statuto.
6. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale (in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Vicesegretario comunale), che può prendere la parola in relazione alle sue competenze.
7. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale ovvero dal Vicesegretario nel caso di sua partecipazione alla seduta in sostituzione del Segretario.

Articolo 24 – Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e, assieme al Sindaco, assicura il governo del Comune sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e del programma di legislatura.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale; attraverso l'atto di indirizzo o più atti di indirizzo, definisce gli obiettivi ai quali si deve uniformare l'attività di gestione.
3. La Giunta comunale adotta gli atti di amministrazione che le sono espressamente rimessi e quelli che non sono altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti; ad essa sono riservati, nei vari settori di attività, gli atti deliberativi precedentemente individuati e attribuiti alla sua competenza nell'atto di indirizzo o in più atti di indirizzo, comprensivi anche del relativo impegno di spesa.
4. La Giunta comunale è comunque competente a:
 - a) autorizzare l'amministrazione a intraprendere o a resistere a liti giudiziarie, ad approvare conciliazioni o transazioni;
 - b) concedere i sussidi e i contributi comunque denominati;
 - c) affidare gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne, salvo quanto nello specifico disposto dall'atto di indirizzo;
 - d) concedere a terzi l'uso di beni;
 - e) deliberare sull'apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico, nel rispetto della vigente normativa provinciale;
 - f) nominare le commissioni giudicatrici di gara e di concorso.
5. Restano attribuiti ai responsabili dei servizi e al Segretario comunale, nelle

materie e settori di loro competenza, le seguenti attività:

- a) le funzioni di responsabile del procedimento;
- b) l'adozione degli atti che non siano attribuiti e riservati agli altri organi del Comune;
- c) l'ordinazione e la liquidazione delle spese;
- d) l'accertamento e la riscossione delle entrate;
- e) le altre attività di natura gestionale non espressamente riservate agli altri organi del Comune.

Capo III – Il SINDACO

Articolo 25 – Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Sindaco, ferme restando le competenze gestionali attribuite dalla legge e dallo Statuto, ha la rappresentanza legale del Comune e lo rappresenta in giudizio, in esecuzione di specifica deliberazione di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti o attività del Comune o promosse dallo stesso, salvo che per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti in primo grado, che sono assegnate al Segretario comunale ai sensi dell'articolo 417 bis del c.p.c., nonché per le controversie tributarie e per le altre controversie rispetto alle quali la legge stabilisce che la rappresentanza in giudizio spetta ad un funzionario; nel caso in cui tali controversie riguardino il Segretario ovvero vi sia conflitto di interesse da parte del medesimo, il Sindaco designa un altro responsabile di servizio a rappresentare l'ente in giudizio; per gli atti di natura tributaria locale, il Comune è rappresentato in giudizio dal funzionario responsabile del tributo nominato dalla Giunta.
4. Il Sindaco rappresenta il Comune nelle società dal Comune stesso partecipate, anche tramite proprio delegato.
5. Il Sindaco individua, con il decreto di nomina, l'Assessore al quale sono attribuite le funzioni di Vicesindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione. In caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età. Le situazioni di assenza o impedimento temporaneo sono constatate, senza formalità particolari e sotto la sua responsabilità, dal soggetto che esercita le funzioni sostitutive.

6. Il Sindaco, con proprio decreto, individua i responsabili dei servizi tra i dipendenti aventi i requisiti professionali richiesti.
7. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico-gestionale a lui espressamente rimessi dalla legislazione vigente e dai regolamenti. E' inoltre attribuita al Sindaco la competenza a:
 - a) adottare le ordinanze;
 - b) rilasciare le autorizzazioni;
 - c) stipulare le convenzioni, gli accordi in genere compresi quelli di programma, gli atti negoziali e i contratti.
8. Il Sindaco può delegare agli Assessori, al Segretario e ai responsabili di servizio, nell'ambito del settore di rispettiva assegnazione, le funzioni gestionali a lui attribuite. Può, inoltre, delegare funzioni in qualità di ufficiale del governo nei casi previsti dalla normativa vigente.
9. In caso di delega ai sensi del comma precedente, fermi restando i poteri di direttiva, di vigilanza e sostituzione previsti dalla vigente normativa da parte dei competenti organi statali e ferma restando la responsabilità di Assessori, Segretario e responsabili di servizio per gli atti da loro adottati, il Sindaco svolge attività di vigilanza e controllo nei confronti di detti soggetti e può impartire direttive di carattere generale.

Articolo 26 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la sfiducia nei loro confronti con conseguenti dimissioni.
2. Le modalità di presentazione della mozione di sfiducia e i suoi effetti sono disciplinati dall'ordinamento regionale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Articolo 27 – Nomine di competenza consiliare

1. il Consiglio comunale procede all'elezione a scrutinio segreto, con il sistema del voto limitato, sulla base di candidature o liste di candidati designati dai capigruppo, quando debbono essere nominati i componenti di commissioni o organismi del Comune o i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni o organismi comunque denominati e delle rappresentanze comunali sono chiamati a far parte, in base a legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza, in modo tale che la rappresentanza della minoranza venga garantita. Nel caso in cui la norma riguardi commissioni o organismi del Comune, deve essere assicurata anche la rappresentanza di genere. Qualora per oggettive ragioni il principio della parità di genere non possa essere rispettato, ne è data puntuale motivazione.

Articolo 28 – Altre nomine

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune spetta al Sindaco, che vi provvede sulla base dei criteri e degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale dopo gli adempimenti connessi alla convalida degli eletti e al programma di legislatura.

Articolo 29 – Esclusione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità

1. Fatti salvi i casi in cui l'incompatibilità, l'ineleggibilità, l'inconferibilità o altre cause ostative siano stabilite da un'espressa disposizione di legge, gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi e attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della comunità, non costituiscono cause ostative al contemporaneo esercizio di tali incarichi e funzioni.
2. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile e ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Articolo 30 – Opposizioni e ricorsi

1. Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato e i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria; essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c);
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato

- qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fumus* in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di novanta giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
 5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale, nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 31 – Difensore civico

1. Al fine di assicurare ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale; la convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Il Difensore civico vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune; esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici e ai servizi, nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 32 – Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e l'ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture dell'ente devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, del superamento di una rigida divisione del lavoro, della flessibilità delle strutture e del personale, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. La formazione e la qualificazione del personale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace espletamento dell'attività amministrativa.
5. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa, che può essere dislocata su tutto il territorio comunale.

Articolo 33 – Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi comunali, partecipando alle relative riunioni ed esplica inoltre funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.
2. E' il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale, coordina e dirige le strutture organizzative dell'ente, ha funzione di raccordo tra queste e gli organi di governo, presta ad esse consulenza giuridica e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza.
3. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco, attua le direttive e adempie ai compiti da lui affidatigli e, se da questi richiesto, roga i contratti nei quali il Comune è parte, nonché autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
4. E' competente alla stipula del contratto che costituisce e regola il rapporto di lavoro del personale dipendente.
5. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai

regolamenti vigenti.

Articolo 34 – Il Vicesegretario

1. Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario.
2. Al Vicesegretario è attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del Comune.

Articolo 35 – Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

TITOLO VII – UN COMUNE TRASPARENTE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 36 – Enunciazione dei principi generali

1. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
2. Il Comune promuove e attua la trasparenza amministrativa allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, garantisce l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso civico, osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità, favorisce l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, promuove e favorisce i processi di informatizzazione in atto per garantire servizi migliori ai cittadini e l'accesso e l'erogazione degli stessi attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica.
3. Il Comune, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo 37 – Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che

partecipino alle attività istituzionali del Comune sono effettuate, ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.), prioritariamente mediante l'utilizzo di mezzi telematici.

Articolo 38 – Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità e agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo telematico.
2. Nel sito istituzionale dell'ente è data pubblicazione del bilancio e dei relativi allegati.
3. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione dei precedenti commi.

Articolo 39 – Diritto di accesso agli atti e alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle commissioni e dei revisori dei conti, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e in formato digitale.

CAPO II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 40 – Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi; qualora non previsto espressamente, esso si intende di trenta giorni.
3. Il Comune provvede a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando anche l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 41 – Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

CAPO III – INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 42 – Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento e delle disposizioni vigenti.

TITOLO VIII – CONTABILITA', FINANZA E SERVIZI PUBBLICI

Articolo 43 – Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
4. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
5. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del

- finanziamento integrativo.
6. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, può prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
 7. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata.

Articolo 44 – Regolamento di contabilità

1. La gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, da apposito regolamento di contabilità deliberato dal Consiglio comunale.

Articolo 45 – Programmazione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, approva il documento unico di programmazione ovvero l'analogo strumento di programmazione generale e/o settoriale previsto dalla vigente normativa.
2. Attraverso l'attività di programmazione il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito provinciale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670.
3. La Giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione ovvero l'analogo strumento gestionale previsto dalla vigente normativa contabile.

Articolo 46 – Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa di tutti i servizi del Comune, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. Il Comune dota le proprie strutture organizzative degli strumenti necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazione e proposta, rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
3. Il Segretario comunale, il Vicesegretario e i responsabili dei servizi propongono gli indicatori, i parametri e le metodologie di rilevazione dei risultati, sovrintendono alla rilevazione dei dati e predispongono la proposta di verifica dei risultati.
4. Il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni norma nel dettaglio le modalità di esercizio e gli altri aspetti del controllo di gestione.

Articolo 47 – La gestione del patrimonio

1. L'amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, anche sotto il profilo economico, nell'interesse della generalità dei cittadini.
2. Detti beni possono essere concessi in comodato d'uso gratuito ovvero con una remunerazione inferiore a quella di mercato esclusivamente per motivi di pubblico interesse nei casi previsti dalla vigente normativa.
3. I beni patrimoniali disponibili sono alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie dell'ente.
4. Con regolamento possono essere determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 48 – Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, è effettuata sulla base di una valutazione in ordine all'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata.

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 49 – Modifiche statutarie

1. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

Articolo 50 – Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo telematico del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale e al Commissario del Governo della provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo del Comune, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in caso di proposizione del referendum confermativo.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.